

Letta, confermata e sottoscritta:

Il Sindaco
avv. Elena Anna Gerardo

Il Vice Segretario Comunale
dr. Antonio Mariano Lombardo



COMUNE di ALFANO
Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **007** Data 17 Maggio 2021

IL RESPONSABILE del SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr. Antonio Mariano Lombardo

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2021 - PROVVEDIMENTI**

IL RESPONSABILE di RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE CONTABILE
dr. Antonio Mariano Lombardo

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **15:15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

GERARDO Elena AnnaSINDACO PRESENTE

I Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
CARBONE Alessia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPERANZA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARBONE Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CESARO Davide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BARBATO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALLEGRO Katia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATTAGLIESE Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VILLANO Giuseppe Isidoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLUCCI Cristoforo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPERANZA Maria Rita	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Prot. N° 1828 N° 236 REGISTRO ALBO PRETORIO

Che copia della suesata deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi, a partire dal **21-05-2021**, come prescritto dall'art. 124, T.U.E.L. vigente.

Dalla residenza Municipale, li 21 / 05 / 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Mariano Lombardo

Assegnati N° 11 In Carica N° 11 Presenti N° 07 Assenti N° 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede avv. Elena Anna Gerardo nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Vice Segretario Comunale dr. Antonio Mariano Lombardo.
- La seduta è pubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 21 / 05 / 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dr. Antonio Mariano Lombardo

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno / /

-- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. vigente);

-- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U.E.L. vigente);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Preso atto che il Comune di Alfano rientra tra i Comuni esenti per i terreni agricoli, come previsto nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge N° 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della legge N° 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamate le delibera di Consiglio Comunale:

- N° 05 del 25/06/2020 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento IMU;
- N° 06 del 25/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

1	Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6,0 per mille
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
4	Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
5	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille
6	Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9	€. 200,00

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 95.000,00;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1	Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6,0 per mille
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
4	Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
5	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille
6	Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9	€. 200,00

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, del responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti favorevoli N° 6 e N° 1 astenuto (Allegro Katia), espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto

A) APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

1	Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6,0 per mille
2	fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
4	Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
5	Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille
6	Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9	€. 200,00

B) DARE ATTO:

- Che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

C) DICHIARARE la presente, con voti **favorevoli N° 6 e N° 1 astenuto** (Allegro Katia), immediatamente esecutiva ai sensi del D.Lgs. N° 267/2000;